



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 288, 13 /28 luglio 2004
Massima:	Non è ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione siciliana in relazione alla Convenzione per l'esercizio 2001, stipulata tra il Ministro delle Finanze e l'Agenzia delle entrate in data 14 marzo 2001 in quanto non idonea a produrre lesione delle sfera di competenza costituzionale della Regione, disciplinando solo i rapporti tra il Ministro e l'Agenzia senza alcun riferimento alle competenze regionali. Non è ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione siciliana in riferimento alla nota della agenzia delle entrate, prot. n. 2001/48170/IX del 4 giugno 2001 con cui quest'ultima fa presente di non potere procedere allo svolgimento di quanto richiesto dalla Regione in materia di riscossione. Non è violato infatti il principio dell'avvalimento che va inteso come possibilità per la Regione di avvalersi degli uffici periferici dell'Amministrazione statale sempre che tale richiesta sia ritenuta realizzabile dallo Stato, ma che non garantisce alla Regione il potere di imporre unilateralmente lo svolgimento di determinati compiti.
NOTE:	

Redattore:

